

ALLEGATO A) al n.159.826=38.811 di rep.

**S T A T U T O**

••••••••

**Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato:

**"CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI VINI IGT TERRE LARIANE"**

in forma abbreviata

**"CONSORZIO VINI IGT TERRE LARIANE"**

La sede legale e la sede dell'ufficio del Consorzio destinato a svolgere attività con i terzi sono fissati in Montevicchia (LC).

Potranno essere istituite sedi secondarie, sedi operative, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dall'assemblea ordinaria delle imprese consorziate.

Il numero delle imprese consorziate è illimitato.

**Art. 2 - DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al trentuno - 31 dicembre 2050 - duemilacinquanta.

Detto termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

**Art. 3 - OGGETTO**

Il Consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, svolgendo la propria attività esclusivamente a vantaggio delle imprese consorziate, si prefigge la valorizzazione e la promozione, anche all'estero, dei vini con indicazione geografica tipica (IGT) "TERRE LARIANE".

A tal fine il Consorzio provvederà, fra l'altro:

- a) a gestire un logotipo o marchio o altro segno distintivo dell'IGT "TERRE LARIANE";
- b) a distinguere, solo su richiesta delle imprese consorziate, la produzione dei vini IGT "TERRE LARIANE" delle imprese consorziate medesime mediante l'apposizione di un marchio consortile;
- c) a svolgere attività promozionali e pubblicitarie per la maggior conoscenza e il continuo miglioramento dell'immagine dei vini commercializzati con il marchio consortile;
- d) ad esercitare una attiva vigilanza sull'uso corretto del marchio consortile per impedire e reprimere abusi od irregolarità a danno degli interessi e dei diritti del Consorzio e delle imprese consorziate, promuovendo anche

azioni giudiziarie, ed a difendere con ogni mezzo ed in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio;

e) a fornire consulenza ed aiuto tecnico in materia a tutte le imprese consorziate;

f) ad organizzare concorsi enologici nazionali e/o internazionali;

g) ad attuare tutte quelle iniziative utili al raggiungimento delle finalità consortili.

il tutto con espressa esclusione delle attività per l'esercizio delle quali la Legge prescriva l'iscrizione in particolari Albi, Elenchi, Ruoli o specifiche autorizzazioni, tranne che il Consorzio ottenga preventivamente la prescritta iscrizione o autorizzazione.

Per il raggiungimento dell'oggetto, e non quale attività prevalente, il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie ed utili e potrà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, aderire ad altri Consorzi o ad altre forme associative.

Il Consorzio potrà altresì prestare tutti i servizi strumentali e connessi alle attività sopra indicate, fra i

quali lo svolgimento di attività di marketing, la conduzione di ricerche di mercato, la formazione del personale, la predisposizione di cataloghi e di ogni altro mezzo promozionale.

L'accordo consortile non limita la libertà imprenditoriale, commerciale ed operativa delle singole imprese consorziate, se non per quanto attiene alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto.

#### **Art. 4 - USO DEL MARCHIO CONSORTILE**

E' in facoltà di ogni singola impresa consorziata l'utilizzo del marchio consortile per i propri vini IGT.

#### **Art. 5 - REGOLAMENTO INTERNO**

Il funzionamento del Consorzio sarà disciplinato da specifico Regolamento interno che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria delle imprese consorziate.

#### **Art. 6 - AMMISSIONE DI NUOVE IMPRESE AL CONSORZIO**

Possono essere ammesse al Consorzio le imprese (Cantine ed aziende agricole) che producono uva e/o vinificano ed imbottigliano nelle province di Como e Lecco vini IGT "TERRE

LARIANE" di cui al precedente Articolo 3.

Non possono essere ammesse al Consorzio le imprese che effettuano attività di solo imbottigliamento.

L'ammissione di nuove imprese al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'impresa interessata, diretta al Consiglio di Amministrazione nella quale l'impresa richiedente, per il tramite del proprio legale rappresentante, dovrà dichiarare:

. di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle nella loro integrità;

. di consentire o meno al Consorzio, nonchè a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio stesso a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della Legge numero 675/96 e successive modifiche od integrazioni, per fini:

a) contabili, amministrativi e statistici;

b) di comunicazione e diffusione, anche in ambito internazionale, ai fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

La domanda dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione o

ragione sociale dell'impresa, l'indicazione della sua sede legale, della sua sede operativa, le generalità del suo o dei suoi legali rappresentanti e l'attività effettivamente svolta. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

La nuova impresa consorziata dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio ed in particolare dovrà provvedere al versamento del contributo di partecipazione al fondo consortile.

La nuova impresa ammessa sarà iscritta nel libro dei consorziati all'atto della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZiate**

Le imprese consorziate hanno l'obbligo:

- di osservare rigorosamente quanto previsto dal presente statuto e dal Regolamento interno;
- di attenersi ad ogni deliberazione validamente assunta dagli organi consortili;
- di versare la quota consortile annuale di cui infra entro il

30 (trenta) giugno di ogni anno.

**Art. 8 - SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE CONSORZIATE**

In caso di inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto, dal Regolamento interno o per inosservanza delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio da parte di una impresa consorziata, il Consiglio di Amministrazione procederà ad un richiamo ufficiale della stessa; nel caso in cui l'inadempimento o l'inosservanza permanga, il Consiglio di Amministrazione procederà ad una sospensione temporanea dell'impresa consorziata; nel caso in cui l'inadempimento o l'inosservanza continuino a permanere, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'esclusione dell'impresa consorziata medesima.

La sospensione temporanea e l'esclusione dal Consorzio comporteranno il divieto di utilizzo del marchio consortile.

Le modalità di richiamo, sospensione ed esclusione sono disciplinate dal Regolamento interno.

**Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI IMPRESA CONSORZIATA**

La qualità di impresa consorziata si perde nei seguenti casi:

- morte dell'imprenditore individuale consorziato;
- cessazione dell'attività o trasferimento dell'azienda;
- mancata produzione, trasformazione ed imbottigliamento per 3

(tre) anni da parte dell'impresa consorziata di vini IGT

"TERRE LARIANE";

- recesso;

- esclusione;

#### **Art.10 - MORTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE CONSORZIATO**

Nel caso di decesso di uno dei consorziati imprenditore individuale, il suo o i suoi eredi che continuano, anche in forma associata, nell'esercizio dell'attività già svolta dal loro dante causa, possono chiedere con apposita domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione di essere ammesso/ammessi a fare parte del Consorzio.

La domanda dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rifiutare la domanda di ammissione soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi, che dovranno essere specificati nella relativa deliberazione e nella successiva comunicazione da inviarsi all'interessato/i a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra l'interessato/i potranno proporre reclamo al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 20.

A tale riguardo nella domanda di ammissione l'impresa aspirante dovrà dichiarare di conoscere la clausola compromissoria di cui al successivo Articolo 20 e di accettare le determinazioni del Collegio Arbitrale ivi previsto.

**Art.11 - RECESSO DELL'IMPRESA CONSORZIATA**

L'impresa consorziata può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio in ogni caso in cui sussista giusta causa o giustificato motivo, mediante comunicazione da effettuarsi al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono in ogni caso considerate giusta causa o giustificato motivo per recedere:

- . la proroga della durata del Consorzio;
- . l'aumento del contributo annuale in misura superiore al 10% (dieci per cento);
- . la richiesta di ulteriori prestazioni pecuniarie, oltre a quelle previste;
- . l'insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni;
- . l'insanabile dissidio che comporta l'impossibilità, anche temporanea, di proseguire nel rapporto consortile;

Al recesso consegue l'accrescimento della quota di partecipazione dell'impresa receduta proporzionalmente alle quote delle altre imprese, salvo il risarcimento del danno.

Il recesso diviene efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, ferme le obbligazioni dell'impresa consorziata verso il Consorzio destinate per loro natura a sopravvivere al recesso stesso.

#### **Art.12 - ESCLUSIONE**

L'esclusione di una impresa consorziata può avvenire:

- . per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
- . per la cessazione o la messa in liquidazione e per il fallimento dell'impresa consorziata;
- . per il mancato versamento della quota consortile annuale;
- . per insolvenza dell'impresa medesima verso il Consorzio;
- . per grave inadempimento alle obbligazioni assunte dall'impresa consorziata nei confronti del Consorzio o assunte da quest'ultimo verso terzi in nome e per conto dell'impresa consorziata medesima, per grave inosservanza degli obblighi sanciti dal presente statuto, dal Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- . per comportamenti incompatibili con le finalità del

Consorzio o lesivi del suo prestigio;

L'esclusione potrà altresì essere deliberata nel caso in cui l'impresa consorziata arrechi in qualsiasi modo un rilevante danno materiale o morale al Consorzio stesso od alle altre imprese consorziate e nel caso in cui non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dell'oggetto del Consorzio medesimo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata dopo avere sentito l'impresa interessata.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sancisce l'esclusione di imprese consorziate deve essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene efficace dopo 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione. Nel medesimo termine l'impresa consorziata esclusa potrà proporre reclamo al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 20.

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del Consorzio per il risarcimento dei danni.

#### **Art. 13 - FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito:

- a) dal contributo, inizialmente stabilito in euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) versato da ciascuna delle

imprese consorziate all'atto della costituzione o all'atto dell'ammissione nel Consorzio medesimo;

b) dalla quota consortile annuale stabilita ogni anno dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, da altri Enti pubblici o da altri soggetti pubblici o privati.

d) dai beni acquistati con i contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'ammontare del contributo di partecipazione, inizialmente fissato in euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), potrà essere aumentato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per le imprese che chiederanno di essere ammesse al Consorzio nell'anno successivo.

Ciascuna impresa consorziata in sede di ammissione potrà versare un contributo anche in misura superiore a quella prevista.

In ogni caso è garantita l'uniformità di trattamento tra le singole imprese consorziate che, se in regola coi versamenti, potranno pertanto beneficiare dell'attività del Consorzio e

dei servizi dallo stesso erogati e potranno altresì partecipare all'attività degli organi del Consorzio a prescindere dall'ammontare dei contributi rispettivamente versati.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite l'assemblea ordinaria potrà deliberare il suo reintegro da parte delle imprese consorziate, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile potrà essere incrementato in ogni momento con delibera dell'assemblea ordinaria, che ne determinerà le modalità, salva la facoltà di recesso per l'impresa consorziata che abbia espresso voto contrario.

#### **Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI**

L'esercizio finanziario si chiuderà al trentuno - 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predisporrà, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2615 bis del Codice Civile, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'assemblea ordinaria che deve discuterlo ed approvarlo.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di

lucro, gli utili eventualmente conseguiti non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere ripartiti e distribuiti tra le imprese consorziate.

Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire nel rispetto, con le modalità e nei termini delle norme vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un bilancio preventivo che individuerà le attività del Consorzio e gli impegni economici e finanziari per l'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria delle imprese consorziate nella riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

#### **Art. 15 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

- . l'Assemblea del Consorzio;
- . Il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

#### **Art 16 - ASSEMBLEA**

L'assemblea del Consorzio è costituita da tutte le imprese consorziate.

L'assemblea viene convocata presso la sede o in altra località purchè nelle province di Como e Lecco, ove operano le imprese

consorziate.

L'assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, via fax o via e-mail, che venga ricevuto da ciascuna impresa consorziata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

In caso di eccezionale e motivata urgenza, l'avviso di convocazione potrà anche essere recapitato con le modalità suindicate 3 (tre) giorni prima della riunione.

Ciascuna impresa consorziata è tenuta a comunicare per iscritto al Consorzio il proprio recapito fax ed il proprio indirizzo e-mail e loro eventuali successive modifiche.

L'assemblea è validamente riunita, anche senza formale convocazione, quando siano presenti o rappresentate tutte le imprese consorziate e siano presenti tutte le cariche del Consorzio.

Ogni impresa consorziata potrà farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da altra impresa consorziata. In ogni caso la delega non potrà essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci, se nominati, ed ai dipendenti del Consorzio.

Ogni delegato non potrà rappresentare più di una impresa

consorziata.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea le imprese consorziate iscritte nel relativo libro.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la validità delle deleghe.

Ad ogni impresa consorziata spetta un singolo voto.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

. approva il bilancio consuntivo annuale nei termini previsti dall'articolo 2615 bis del Codice Civile ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;

. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;

. nomina, se ritenuto opportuno, i membri del Collegio Sindacale, determinando il compenso dei Sindaci Effettivi;

. nomina il Presidente del Collegio Sindacale;

. approva il Regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e le sue eventuali modifiche;

. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della quota consortile annuale;

. delibera in ordine al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune;

. delibera in ordine all'indirizzo generale dell'attività del

Consorzio, sugli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria:

. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

. delibera sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il 15 (quindici) febbraio per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2615 bis del Codice Civile.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione dell'assemblea dovrà altresì essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta motivata da almeno un 1/5 (un quinto) delle imprese consorziate e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno l'assemblea di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, da altra persona scelta dalle imprese consorziate presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, nominato dall'assemblea oppure da un notaio nelle assemblee straordinarie.

I processi verbali delle adunanze dell'assemblea sono stesi sull'apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da un notaio.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata almeno la metà delle imprese consorziate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle imprese consorziate intervenute o rappresentate.

L'assemblea ordinaria tanto in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' in ogni caso necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta delle imprese consorziate, sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni concernenti:

- . il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune;
- . la nomina delle cariche del Consorzio;
- . l'approvazione del Regolamento interno e delle sue eventuali modifiche;
- . l'aumento del fondo consortile, escluse le ipotesi in cui sia necessario reintegrarlo in conseguenza di perdite.

L'assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione delibera con l'intervento ed il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) delle imprese consorziate.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese da esprimersi con la modalità dell'alzata di mano.

#### **Art. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti esclusivamente tra i consorziati, i legali

rappresentanti ed i soci di imprese consorziate.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente; può eleggere anche un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, nonché un Tesoriere ed un Segretario, anche estranei.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sia altrove purchè nella Regione Lombardia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera, fax o e-mail, che devono essere ricevuti da ciascun membro almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di eccezionale e motivata urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo fax o e-mail almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare per iscritto al Consorzio il proprio recapito fax ed il proprio indirizzo e-mail e loro eventuali modifiche.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della

maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' in ogni caso necessario l'intervento ed il voto favorevole dei  $\frac{3}{5}$  (tre quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- l'ammissione al Consorzio di nuove imprese e delle imprese degli eredi del consorziato imprenditore individuale defunto;
- i provvedimenti di esclusione dal Consorzio;
- le deleghe specifiche a singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- il compimento di operazioni immobiliari in genere;
- l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere;
- la prestazione di fideiussioni e di garanzie reali o personali in genere;
- l'adesione ad altri consorzi o ad altre forme associative.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro delle adunanze e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere

tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto consortile, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale e per specifiche attività ad uno o più singoli suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore, determinandone le attribuzioni ed i poteri, al quale affidare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili e la direzione del Consorzio.

#### **Art. 18 - COLLEGIO SINDACALE**

Nel caso in cui sia ritenuto opportuno dall'assemblea del Consorzio, verrà nominato un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti tutti iscritti nel

Registro dei Revisori Contabili.

L'assemblea delle imprese consorziate provvederà altresì alla nomina del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dalla legge ed altresì il controllo contabile.

#### **Art. 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, il liquidatore o i liquidatori redigeranno il bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi in base al contributo globale versato da ciascuna impresa consorzziata, durante gli ultimi cinque esercizi.

#### **Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le imprese

consorziate ovvero tra le imprese consorziate ed il Consorzio, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del luogo ove ha sede il Consorzio entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, sempre dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale, presso il cui domicilio avrà sede il Collegio medesimo.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo e senza formalità di procedura, entro sessanta giorni dalla nomina e la sua decisione sarà inappellabile.

Le imprese consorziate si impegnano a dare piena ed immediata esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale, come se la

stessa costituisse un'obbligazione da essi medesimi assunta.

**Art 21 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Consorzi con attività esterna.

Olgiate Molgora, addì cinque - 5 dicembre 2009 - duemilanove.

F.to CLAUDIA CRIPPA

F.to MARIA LUISA ANNA VIOLINI

F.to MATTEO COLOMBO

F.to EMANUELE ANGELINETTA

F.to ROBERTA BELTRACCHINI

F.to MARIO GHEZZI

F.to ANNA GHEZZI

F.to ANTONIO COLOMBO

F.to JEAN COLOMBO

F.to MANUEL AUGUSTO COLOMBO

F.to FRANCO PANZERI notaio

-----